



Alla Direzione Risorse Umane
Ufficio Trattamento Economico

e p.c.
al Direttore Generale

alle Strutture INFN
Uffici del Personale

TRASMESSA VIA PEO c/o
ac.dru.retributivo@lists.infn.it

TRASMESSA VIA PEO c/o
sequi@infn.it

TRASMESSA VIA PEO c/o
infn.prot@lists.infn.it

Oggetto: informativa sull'applicazione dell'art. 473-bis.37 c.p.c. in materia di esecuzione dei provvedimenti di carattere economico adottati all'esito di un procedimento familiare.

Art. 473-bis.37
(Pagamento diretto del terzo).

Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente.

Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute.

Qualora il credito dell'obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme tra l'avente diritto al contributo e gli altri creditori provvede il giudice dell'esecuzione, il quale tiene conto anche della natura e delle finalità dell'assegno.

L'art. 473-bis.37 c.p.c. disciplina il pagamento diretto degli assegni al mantenimento stabiliti con provvedimenti di separazione, divorzio o riguardanti figli di genitori non coniugati o titolari di assegni alimentari. In dettaglio la norma prevede che:

- il creditore (titolare dell'assegno per sé o per i figli), a fronte dell'inadempimento per almeno 30 giorni e previa costituzione in mora del soggetto inadempiente, ha facoltà, senza necessità di rivolgersi preventivamente ad un giudice, di notificare al terzo, tenuto a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, il titolo costitutivo del suo diritto;
- il terzo debitore del soggetto obbligato al mantenimento è tenuto a versare l'assegno a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la notificazione;
- qualora il terzo non provveda al versamento delle somme indicate, il creditore può agire direttamente in via esecutiva nei confronti del terzo stesso.

In applicazione di tale disciplina gli Uffici competenti dell'INFN potranno ricevere dal creditore dell'assegno di mantenimento (genitore/ex coniuge o figlio maggiorenne titolare di diritto al mantenimento, creditore ex art. 433 c.c. e segg., ex-convivente titolare di un assegno alimentare) una richiesta di pagamento diretto, fondata sull'inadempimento posto in essere da un titolare di stipendio, assegno o altro emolumento periodico erogato dall'Istituto.

Trattandosi di atto stragiudiziale, la richiesta può essere sottoscritta direttamente dall'avente diritto senza l'intervento di un legale. Questi potrà intervenire però per assicurare le corrette



modalità di trasmissione della richiesta con la relativa documentazione che dovrà avvenire secondo le ordinarie forme della notificazione (artt. 137 e segg. cpc), quindi: attraverso l'ufficiale giudiziario o a mezzo del servizio postale o via P.E.C.

La richiesta dovrà indicare le coordinate bancarie presso le quali effettuare i versamenti e contenere in allegato:

- il provvedimento giudiziario o l'accordo di negoziazione assistita che costituisce il titolo giuridico sul quale si fonda il credito;
- l'atto di costituzione in mora rimasto senza esito per almeno trenta giorni.

Qualora la documentazione o le informazioni necessarie risultino mancanti o incomplete, si dovrà richiederne l'integrazione all'istante. La richiesta dovrà invece essere respinta qualora sia stata presentata prima del decorso dei trenta giorni dalla costituzione in mora.

Una volta acquisiti e verificati tutti gli elementi istruttori, si potranno avviare le procedure interne per il trattenimento e il conseguente versamento delle somme indicate, dandone comunicazione sia al richiedente che al soggetto inadempiente.

Il versamento dovrà avvenire entro il mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione.

Poiché il pagamento diretto non costituisce una procedura esecutiva, non si applicano i limiti quantitativi previsti per i pignoramenti dello stipendio. Il versamento dovrà pertanto corrispondere all'intero importo stabilito nel titolo e riguarderà esclusivamente le somme che matureranno successivamente all'avvio della procedura ora descritta. Se la somma dovuta dall'Istituto è inferiore a quella indicata per l'assegno di mantenimento dovrà essere versata la minore somma, precisando tale circostanza nella comunicazione da rendere al richiedente. Gli importi non versati relativi alle mensilità precedenti potranno essere recuperati dal creditore mediante un'apposita e separata procedura esecutiva.

Il pagamento in favore del creditore dovrà essere effettuato con la periodicità prevista dal titolo, senza necessità di un'ulteriore richiesta.

Il beneficiario dell'assegno di mantenimento può richiedere l'adeguamento ISTAT nel corso dei versamenti.

Sarà onere dei soggetti interessati comunicare tempestivamente il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'avvio della procedura di pagamento diretto. Tale comunicazione dovrà essere effettuata mediante un atto sottoscritto congiuntamente dalle parti oppure mediante la trasmissione di un provvedimento giudiziale.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento presso il seguente indirizzo di P.E.O.: legale@lnf.infn.it, si inviano i migliori saluti

Avv. Ettore Ronconi